

384 (200 S)
COSTRUZIONI

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il rinnovo delle concessioni delle acque
del torrente Morobbia al Comune di Bellinzona
e del torrente Verzasca al Comune di Lugano

(del 18 ottobre 1952)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 25 novembre 1949, con messaggio n. 200, vi abbiamo trasmesso il disegno di decreto legislativo per il rinnovo della concessione del torrente Morobbia, concordato fra lo Stato ed il Comune di Bellinzona, ed accettato dalle parti, con riserva delle disposizioni sul diritto di riversione, previste agli articoli 5 e 6 del decreto.

In sede di discussione davanti la lod. Commissione della Gestione, questo delicato problema giuridico ha trovato oppositori e sostenitori; considerata tuttavia l'opportunità di remorare i rinnovi fino al momento in cui fosse chiarita la nuova struttura della distribuzione dell'energia nel Cantone, la vostra lod. Commissione ci interpellò per sapere se il Consiglio di Stato avrebbe aderito ad una proposta di rinvio dell'oggetto per cinque anni.

L'11 maggio 1950 abbiamo risposto affermativamente alla vostra istanza, ma il 4 novembre 1950 l'azienda elettrica, ed il 28 novembre 1950 il lod. Municipio di Bellinzona, rifiutavano le condizioni di proroga, insistendo per il rinnovo della concessione, senza clausola di riversione.

Risorgeva così il dibattito sulla riversione, già illustrato nel nostro messaggio del 25 novembre 1949, e nell'intento di giungere a bonale soluzione, lo scrivente Consiglio prendeva l'iniziativa di nuove trattative con i Comuni di Bellinzona e Lugano, avendo quest'ultimo aderito, per quanto riguarda il rinnovo della Verzasca, alle tesi giuridica armeggiata da Bellinzona.

Il 30 aprile 1951 scrivevamo ai Municipi dei due Comuni interessati quanto segue:

«Lo scrivente Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio il rinnovo della concessione della Morobbia, e proporrà, tra poco, il rinnovo della concessione della Verzasca.

Tuttavia il Consiglio di Stato non intende menomamente abbandonare l'idea di un nuovo indirizzo della politica idroelettrica cantonale, e si augura che i Comuni di Bellinzona e Lugano, che per ragioni particolari ora insistono sul rinnovo, specie a motivo delle opere necessarie per il riassetto degli impianti, abbiano a collaborare con l'Autorità governativa nella ricerca delle nuove soluzioni che si impongono dal momento in cui lo Stato disporrà di energia propria.

Abbiamo già avuto modo di esporvi i termini del problema e non crediamo di dover riprendere qui la discussione che formerà oggetto, pensiamo, di trattazione separata.

Il rinnovo delle due concessioni non sembra presentare gravi difficoltà d'ordine materiale a prescindere dalla diversa interpretazione data dallo Stato e dai Comuni alle disposizioni dell'art. 16 legge cantonale, in correlazione con l'art. 67 della legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916. Questo articolo contempla l'istituto della riversione, operante solo se la concessione lo prevede.

Lo Stato pretende di poter invocare la riversione alla scadenza del primo rinnovo; i Comuni la negano ed in ogni caso sarebbero — a titolo di transazione — disposti ad accettarla alla scadenza del secondo rinnovo, vale a dire fra ottant'anni.

I periti sono discordi, ed anche la recente perizia del prof. Huber viene ampiamente confutata dalle argomentazioni dell'on. ex giudice federale Bolla, contenute nel rapporto 11 febbraio 1951, che metteremo a vostra disposizione.

Dato che la riversione, nella migliore delle ipotesi, si opererà fra quarant'anni, è da chiedersi se esiste un qualsiasi interesse a sciogliere oggi il quesito giuridico — il che potrebbe remorare notevolmente i rinnovi — oppure se la soluzione della controversia non possa essere rinviata al momento in cui, alla scadenza del primo rinnovo, si potrà sapere se il quesito si pone e deve comunque essere risolto. La decorrenza di un ulteriore periodo di quarant'anni può provocare mutamenti tali nella struttura delle aziende comunali e nel mercato dell'energia, da rendere superflua qualsiasi discussione intorno alla riversione ed al riscatto di impianti che, per i progressi tecnici realizzati, potrebbero anche essere messi fuori esercizio.

A rigore si potrebbe obiettare che, a quesito risolto, possono essere meglio considerate le esigenze di ammortamento; ma l'eccezione è più apparente che reale, sia perchè l'esperienza dimostra che il deperimento tecnico impone ammortamenti entro termini ben più brevi dei due rinnovi da voi proposti, sia perchè in ogni caso lo Stato ammette il riscatto e quindi il compenso delle opere eseguite nel corso del primo rinnovo, così che per queste il problema della durata dell'ammortamento non si pone, mentre che per le altre non v'è dubbio che nel corso di ottant'anni devono essere completamente ammortizzate.

Per queste considerazioni lo scrivente Consiglio ha intenzione di proporre al Gran Consiglio, a titolo di transazione sulla controversia della riversione, la seguente soluzione, da concretare di comune accordo in una dichiarazione ratificata dal Legislativo cantonale:

- a) lo Stato riafferma la sua tesi e include il diritto di riversione nella concessione rinnovata;
- b) i Comuni contestano questa inclusione e dichiarano di non poterla accettare, insistendo per lo stralcio;
- c) le parti rinunciano per il momento a far decidere dalle autorità giudicanti il problema, ritenuti assolutamente impregiudicati i propri diritti e la propria situazione giuridica iniziale;
- d) alla scadenza del rinnovo, o x anni prima della scadenza, le parti possono, se la questione sarà ancora attuale, invocare il giudizio dei tribunali, rinunciando fin d'ora a qualunque eccezione di tardività o di decorrenza dei termini.

Vogliate comunicarci se entrate nelle viste di una soluzione di questa natura, affinché si possa concordare la comune dichiarazione per il Gran Consiglio ».

I due Comuni davano il loro assenso di massima alla suaccennata proposta, domandando tuttavia la esclusione anche del diritto di riscatto fino alla scadenza del periodo di rinnovo, argomentando che anche il diritto di riscatto discende dall'art. 63 della legge federale del 1916, non applicabile per le disposizioni transitorie (art. 74) alle concessioni stipulate prima del 25 ottobre 1908.

Trattandosi di rinnovo, non sarebbe lecito — a mente dei Comuni — aggravare la concessione con l'inclusione delle norme di riscatto. Ma i Comuni cadono qui in un evidente errore giuridico.

La riversione (art. 54 e 67) è istituto sconosciuto alla legislazione cantonale, e perchè sia operante, deve essere menzionata nell'atto di concessione.

Da qui la possibilità di discutere se, in una concessione non ancora soggetta al diritto federale perchè stabilita prima del 1908, è possibile inserire il principio della riversione in sede di primo rinnovo, senza violare l'art. 16 cpr. 2 della legge cantonale del 1894.

Altro è per il riscatto, istituto previsto della legislazione cantonale, ed operante in qualsiasi momento, l'abbia o non l'abbia menzionato il testo della concessione.

Dice infatti l'art. 17 bis (novella 1. dic. 1905) della legge 17 maggio 1894 « lo Stato ha in ogni tempo, prima della scadenza della concessione, il diritto di riscatto che dovrà essere denunciato almeno un anno in precedenza ».

Questa norma è evidentemente più favorevole allo Stato dell'altra, di cui si contesta l'applicazione, contenuta nell'art. 63 della legge federale, che prevede: « il termine di riscatto non può essere fissato per un tempo anteriore al terzo della durata della concessione, contando dalla data di questa; il riscatto deve essere notificato almeno due anni prima ».

Lo Stato non può evidentemente rinunciare, in sede di concessione, ad un incontestato diritto che la legge gli conferisce senza alcuna formalità.

Siccome i concessionari non ritengono applicabile l'art. 63 della legge federale, non avremmo alcuna difficoltà a modificare di conseguenza l'art. 6 del disegno di decreto legislativo, ponendo il riscatto sotto l'imperio della legislazione cantonale. Nulla vieta inoltre che i tassi di ammortamento previsti nell'art. 6 siano mantenuti, a titolo indicativo, qualora lo Stato volesse far uso di questo suo diritto.

Rimarrebbe quindi da disciplinare unicamente la questione della riversione, problema che, in conformità degli accordi presi con i Comuni, viene lasciato aperto poichè evidentemente operante solo alla scadenza del primo rinnovo.

Ma il Comune di Lugano opina che anche il riscatto, pur essendo previsto dalla legislazione cantonale, non può essere introdotto nel testo della rinnovata concessione, in applicazione dell'art. 16 della legge sulla utilizzazione delle acque 17 maggio 1894, il quale prevede che le modificazioni da apportare al testo devono vertire sulle mutate condizioni del luogo e del corso d'acqua e non devono rendere oltremodo gravosa la continuazione dell'opera per la quale la concessione venne data.

Questa tesi è evidentemente assurda, poichè, a differenza della riversione per la quale si domanda l'espressa menzione nel testo di concessione, il riscatto è possibile ed operante in qualunque momento, sia esso previsto o meno dalla concessione.

Ne consegue che, invocando l'art. 17 bis, lo Stato può in ogni momento, con il preavviso di un anno, chiedere il riscatto, per una facoltà inderogabile prevista dalla legge cantonale, che nessun perito legale può sottrargli.

Ma anche qui, come per la riversione, essendo indiscutibile l'esistenza di questo diritto, negato tuttavia dal Comune di Lugano, non abbiamo difficoltà alcuna a protrarre la soluzione della controversa materia.

Se un giorno lo Stato avrà interesse al riscatto, lo annuncerà alla concessionaria, libera questa di far valere davanti al giudice le infondate ragioni sollevate in sede di trattative per il rinnovo.

Consentiamo quindi a che riscatto e riversione formino oggetto di una premessa in cui lo Stato afferma il suo diritto e la concessionaria lo nega, lasciando alla parte più diligente o chi ne avesse necessità, di far decidere dai tribunali la controversa materia.

E' ben possibile che i progressi della tecnica, le trasformazioni nel mercato dell'elettricità, la nuova struttura allo studio, rendano inutile, nel corso dei prossimi quarant'anni, questa disputa: se in qualunque momento divenisse attuale, in virtù della premessa che poniamo al testo del decreto legislativo, ente concedente e Comune concessionario saranno restituiti nei termini per il giudizio.

Nell'allegato nuovo disegno di decreto concernente il rinnovo della concessione della Morobbia, l'art. 6 risulta modificato, rispetto alla precedente proposta, in conformità di quanto siamo venuti esponendo. I rimanenti articoli sono conformi a quelli dell'atto di concessione già sottopostovi con messaggio n. 200 del 15 novembre 1949, salvo gli indispensabili aggiornamenti e adattamenti alle nuove condizioni della concessione.

Per quanto riguarda il rinnovo della concessione della Verzasca, valgono le considerazioni generali che abbiamo svolto nel messaggio 25 novembre 1949.

Crediamo opportuno proporre, con questo messaggio suppletorio, anche il rinnovo del concessione al Comune di Lugano, per lo sfruttamento delle acque della Verzasca, in quanto ripetutamente la vostra Commissione della Gestione ci ha domandato assoluta parità di condizioni nelle due concessioni.

Reputiamo che la possibilità di raffronto dei due testi possa facilitare l'opera del legislatore.

La concessione delle acque della Verzasca presenta le stesse caratteristiche e anzi, nelle disposizioni generali, identico tenore della concessione delle acque della Morobbia.

L'art. 1, affermando il rinnovo della concessione, va messo in relazione con l'art. 5 che ne fissa la durata di 40 anni decorrenti dal 1 gennaio 1952 in concomitanza con la concessione della Morobbia.

L'art. 2 fissa la portata, la caduta utilizzabile e la forza tassabile. La potenza tassabile dell'impianto Verzasca, stabilita inizialmente in HP 4240 (capitolato di concessione 31 dicembre 1904), venne aumentata a più riprese prima dell'entrata in vigore della legge federale del 22 dicembre 1916 e non venne mai calcolata in base a quest'ultima. Dopo lunghe discussioni si stabilì, verso il 1930, di calcolarla in base alla media delle quattro punte massime misurate anno per anno all'albero delle turbine.

Le cifre ottenute per mezzo di questo calcolo oscillano leggermente di anno in anno intorno alla media di 10.000 HP e corrispondono approssimativamente alla forza lorda media che farebbe stato a tenore dell'art. 51 della legge federale.

In previsione del rinnovo l'Ufficio tecnico cantonale ha eseguito estese indagini in collaborazione con l'ing. Carlo Ghezzi per stabilire la potenza tassabile in conformità di legge, giungendo alla conclusione che i dati idrometrici disponibili e quelli procurati dall'Officina elettrica della città di Lugano non permettevano un calcolo attendibile e definitivo della tassa di esercizio.

Esso proponeva quindi di fissare le tasse in base ad una potenza provvisoria di 11.000 HP e però di far installare al più presto una stazione idrometrica a monte della presa, al fine di permettere una miglior definizione della potenza tassabile dopo il primo decennio della concessione rinnovata. La riserva dell'art. 19 della legge cantonale si riferisce appunto a tal facoltà di revisione, peraltro bilateralmente garantita tanto allo Stato, quanto al concessionario. Le spese d'impianto e di servizio della stazione idrometrica sono messe a carico del concessionario, come d'uso.

La surriferita riserva si giustifica anche e più particolarmente in relazione alla impellente necessità in cui si trova il concessionario di affrontare nei prossimi anni una completa riforma dell'ormai vetusto impianto, dalla quale revisione può anche risultare una variazione delle condizioni di captazione e quindi della portata media utilizzabile e tassabile.

L'art. 3 stabilisce le tasse di concessione ed il canone di esercizio in concordanza con la concessione della Morobbia e cioè in:

fr. 10 per HP per la tassa di concessione

fr. 5 per HP per il canone annuo di esercizio.

L'art. 4 salvaguarda i diritti dei terzi ed è di identico tenore nei due atti di concessione in esame.

Così pure gli articoli 5 e 6, relativi alla durata della concessione, alla riverzione ed al riscatto, che non richiedono particolare commento, dopo quanto siamo venuti esponendo al riguardo.

Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno di fissare un termine massimo di dieci anni alla città di Lugano per eseguire la progettata riforma dell'impianto della Verzasca, che funziona attualmente in condizioni assai precarie e non scevre di rischi per l'esercizio.

Gli art. 7, 8, 9, 10, già commentati nel precedente messaggio n. 200, contengono disposizioni generali ormai stereotipate e sono parimenti di tenore identico nelle due concessioni in esame.

A norma dell'art. 11 il concessionario accorda allo Stato una riduzione fino a concorrenza di fr. 20.000,— annui sulla fornitura di energia agli stabili erariali, a corrispettivo della facoltà di utilizzare aree demaniali o statali per gli impianti. Il corrispondente importo accettato dal Comune di Bellinzona è di fr. 10.000,—.

Gli art. 12 e 13 sono nuovi nelle concessioni accordate a enti comunali e vengono però a codificare un praticato che le principali aziende del Cantone hanno instaurato da tempo, e cioè la partecipazione dei Comuni utenti agli utili dell'azienda.

Riservando le convenzioni già in vigore e l'accordo fra le parti circa la natura dei compensi, le disposizioni di questi articoli, intese solo a stabilire l'entità minima di queste prestazioni, non possono sollevare fondate obiezioni da parte dei concessionari ai quali sono peraltro assicurate ampie possibilità di ricorso e di revisione.

L'art. 14 assicura alla futura azienda cantonale la possibilità di subentrare agli attuali fornitori, in regime di leale concorrenza, per coprire il fabbisogno di energia di complemento del concessionario. Come già affermato nel citato messaggio n. 200 la formulazione di questo articolo si risolve in una clausola preferenziale.

I rimanenti articoli 15, 16 e 17 non presentano particolarità e non hanno bisogno di altre spiegazioni.

Chiudendo il precedente messaggio n. 200, abbiamo già formulato un giudizio complessivo sul rinnovo della concessione della Morobbia, giudizio che vale tuttora per i decreti che vi presentiamo.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra adesione ai due disegni di decreto legislativo allegati.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente :
Canevascini

Il Consigliere segretario di Stato :
Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rinnovo della concessione della Morobbia al Comune di Bellinzona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 Ottobre 1952 n. 384 del Consiglio di Stato;

ritenuta l'opportunità di procedere al rinnovo della concessione delle acque della Morobbia per un ulteriore periodo;

premesso che lo Stato concedente ritiene, alla scadenza di questo primo rinnovo, di ottenere, a norma della legge cantonale, la riversione degli impianti;

premesso che il Comune concessionario contesta questo diritto;

premesso che analoga controversia sorge a proposito dell'ammissibilità della clausola di riscatto durante il periodo di concessione;

considerato che le parti non hanno un immediato interesse a far risolvere in via giudiziaria queste controversie;

ritenuto pertanto che le parti rinunciano per il momento ad un giudizio sulle questioni controverse, dichiarando assolutamente impregiudicati i rispettivi diritti e la situazione giuridica iniziale, essendo pacifico che in qualunque momento in cui una delle parti avesse un legittimo interesse a far definire l'una o l'altra questione, potrà invocare il giudizio del Tribunale federale, rinunciando concedente e concessionario fin d'ora a qualunque eccezione di tardività o di decorrenza dei termini,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' rinnovata al Comune di Bellinzona la concessione di utilizzare l'acqua della Morobbia, accordata con risoluzione del Gran Consiglio del 13 gennaio 1900 e atto di concessione del 5 dicembre 1900, scaduta il 31 dicembre 1942.

Art. 2. — La forza lorda utilizzabile, calcolata in base alle portate misurate nel canale adduttore dell'impianto ed alla caduta lorda, viene stabilita come segue:

portata media utilizzabile mc/sec	0.840
caduta lorda m.	355.40
forza lorda media annua	$840 \times 355.40 = \text{HP } 3.980$
	75

Questa forza lorda, dedotti 200 HP per i servizi di illuminazione pubblica nell'ambito della rete di distribuzione, fa stato per il computo della tassa di rinnovo e di esercizio, riservate le disposizioni dell'art. 19 alinea secondo della legge cantonale del 1894 sulla utilizzazione delle acque.

§. Le spese d'impianto e di servizio di un apparecchio di misurazione della portata utilizzabile sono a carico della concessionaria.

Art. 3. — Il rinnovo della concessione è vincolato al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone:

- a) tassa di concessione di fr. 10 per HP dinamico, e per HP 3.780
= fr. 37.800,—;
- b) tassa annua di esercizio di fr. 5,— per HP e per 3.780 HP = fr. 18.900,—.

La tassa di concessione deve essere versata entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

La tassa di esercizio per l'anno 1953 deve essere versata entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto: quelle successive, a tenore dell'articolo 19 della legge cantonale 1894.

Nella tassa di esercizio sono comprese le tasse di trasporto nel Cantone.

Art. 4. — Sono riservati i diritti dei terzi.

La concessionaria è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori d'ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

Alla concessionaria è confermato il diritto di espropriazione per la costruzione di opere e per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Art. 5. — La concessione è rinnovata per un periodo di 40 anni, decorrenti dal 1 gennaio 1953.

Qualora alla scadenza della concessione fosse riconosciuto il diritto di riversione, le opere idrauliche soggette a riversione eseguite d'accordo con le autorità cantonali dopo la scadenza della prima concessione, verranno indennizzate sulla base del costo di costruzione, diminuito dell'ammortamento annuo dell'1,25 % dal giorno della messa in esercizio.

Art. 6. — Il riscatto degli impianti, in quanto ammissibile in relazione alla premessa, avverrà alle seguenti condizioni:

- a) opere di ritenuta o di presa, di adduzione, di scarico d'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, le turbine, con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto:

Il prezzo di riscatto sarà pari al costo d'impianto meno un ammortamento dell'1,25 % a partire dal 1 gennaio 1918, e rispettivamente per eventuali ampliamenti e rinnovamenti, a partire dalla fine del 15.mo anno successivo alla messa in esercizio.

- b) Opere per la produzione e trasmissione dell'energia:

sarà corrisposta, come prezzo di riscatto, una equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale.

La tassa di concessione verrà retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

Art. 7. — Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la concessionaria fornirà al Consiglio di Stato indicazioni precise e documentate sulle spese di costo influenzanti il prezzo di riscatto.

La notifica di spese relative ad ulteriori ampliamenti e rinnovamenti deve avvenire entro due anni dal collaudo.

Le spese non giustificate entro detto termine non verranno prese in considerazione per determinare il prezzo di riscatto.

Art. 8. — La presente concessione può essere trasferita, con il consenso del Consiglio di Stato, ad un ente successore che abbia domicilio e sede nel Cantone Ticino.

Art. 9. — La concessionaria si impegna ad ossequiare, senza indennizzo, le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di piscicoltura e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, in quanto non ledano in modo essenziale la utilizzazione e siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti.

Art. 10. — La concessionaria assume l'obbligo di provvedere adeguatamente nell'ambito dei regolamenti, alla distribuzione dell'energia elettrica entro la propria zona d'influenza.

Parimenti la concessionaria si obbliga di applicare tariffe uniformi in tutta la zona di distribuzione per quanto concerne la cessione di energia per uso casalingo, artigianale e per le utilizzazioni agricole.

Art. 11. — A titolo di corrispettivo per la facoltà di utilizzare aree demaniali e di proprietà dello Stato per le opere di derivazione dell'acqua e di trasporto dell'energia elettrica, la concessionaria si obbliga, entro la sua zona di distribuzione, a ridurre del 50 % la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato, ritenuto un onere massimo per la concessionaria di fr. 10.000,— annui.

Art. 12. — Quale corrispettivo per la concessione della privativa per almeno 20 anni, i Comuni serviti direttamente dalla concessionaria avranno diritto, al minimo, alle seguenti partecipazioni sugli incassi lordi dell'azienda:

- a) 10 % sulle forniture fatte a tariffa normale alle economie domestiche ed all'artigianato;
- b) 5 % sulle forniture industriali ed agricole;
- c) nessun compenso sulla vendita dell'energia di supero.

E' riservato all'accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro può essere sostituita da altre prestazioni.

Sono riservate le convenzioni in vigore fra la concessionaria ed i Comuni utenti, in quanto più favorevoli a questi ultimi.

Qualora in seguito a fenomeni naturali o a conseguenza di forza maggiore, nonché allo sviluppo della tecnica, dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale dell'azienda, la concessionaria avrà la facoltà di chiedere al Gran Consiglio la revisione del presente articolo.

Art. 13. — Qualora il Cantone dovesse istituire l'azienda di produzione statale o parastatale, oppure con partecipazione dello Stato, la concessionaria — a parità di condizione dei contratti in vigore — si impegna a coprire il fabbisogno in energia di complemento presso detta azienda. Restano riservati i contratti in vigore fra la concessionaria e terzi.

Art. 14. — Il rinnovo della concessione è accordato in base alla legge cantonale 17 maggio 1894 e relativi regolamenti, ed alla legge federale 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idrauliche e relative ordinanze di applicazione, con riserva delle disposizioni del preambolo.

Art. 15. — Le controversie che dovessero sorgere fra la concessionaria e l'Autorità concedente, ad eccezione di quelle contemplate nel preambolo, saranno decise, conformemente all'art. 71 della L. F. 22 dicembre 1916, in prima istanza dal Tribunale federale, quale Corte di diritto pubblico.

Art. 16. — Il capitolato di concessione di cui all'art. 13 della vigente legge cantonale sulla utilizzazione delle acque, è inserito nel presente decreto legislativo.

Il presente decreto legislativo, di carattere non obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore, ottenuta la accettazione da parte del Comune concessionario.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rinnovo della concessione della Verzasca
al Comune di Lugano

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 ottobre 1952 n. 384 del Consiglio di Stato;

ritenuta l'opportunità di procedere al rinnovo della concessione delle acque della Verzasca per un ulteriore periodo;

premesso che lo Stato concedente ritiene, alla scadenza di questo primo rinnovo, di ottenere la riversione degli impianti;

premesso che il Comune concessionario contesta questo diritto;

premesso che analoga controversia sorge a proposito dell'ammissibilità della clausola di riscatto, durante il periodo di concessione;

considerato che le parti non hanno un immediato interesse a far risolvere in via giudiziaria queste controversie;

ritenuto pertanto che le parti rinunciano per il momento ad un giudizio sulle questioni controverse, dichiarando assolutamente impregiudicati i rispettivi diritti e la situazione giuridica iniziale, essendo pacifico che in qualunque momento in cui una delle parti avesse un legittimo interesse a far definire l'una o l'altra questione, potrà invocare il giudizio del Tribunale federale, rinunciando concedente e concessionario fin d'ora a qualunque eccezione di tardività o di decorrenza dei termini,

decreta:

Art. 1. — E' rinnovata al Comune di Lugano la concessione di utilizzare l'acqua della Verzasca, Porta e Miet, accordata con decreto del Gran Consiglio del 10 novembre 1900 e atto di concessione del 31 dicembre 1904, ampliata poi con decreti governativi del 19 febbraio 1920 (modifiche alla presa principale) e del 24 aprile 1925 e 1 giugno 1925 (adduzione del riale di Corippo).

Art. 2. — La forza lorda utilizzabile, calcolata in base ai deflussi del torrente ed alla capacità attuale dell'impianto, viene stabilita come segue:

portata media utilizzabile mc/sec. 3,00

caduta lorda m. 273,50

forza lorda media annua $3\,000 \times 273,50 =$ in cifra tonda 11.000 HP.

75

Questa forza lorda, dedotti 500 HP per i servizi di illuminazione pubblica della città di Lugano e dintorni, fa stato per il computo della tassa di rinnovo e di esercizio, riservate le disposizioni dell'art. 19, alinea secondo della legge cantonale del 1894 sulla utilizzazione delle acque.

§. Le spese d'impianto e di servizio di una stazione idrometrica da installarsi sul torrente Verzasca a monte della presa principale sono a carico della concessionaria.

Art. 3. — Il rinnovo della concessione è vincolato al pagamento delle seguenti tasse a favore del Cantone:

a) tassa di concessione di fr. 10 per HP dinamico e per HP 10.500

= fr. 105.000,—;

b) tassa annua di esercizio di fr. 5 per HP dinamico e per HP 10.500

= fr. 52.500,—.

La tassa di concessione deve essere versata entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

La tassa d'esercizio per l'anno 1953 deve essere versata entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto; quelle successive a tenore dell'art. 19 della legge cantonale 1894.

Nella tassa d'esercizio sono comprese le tasse di trasporto nel Cantone.

Art. 4. — Sono riservati i diritti dei terzi.

La concessionaria è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori d'ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

Alla concessionaria è confermato il diritto di espropriazione per la costruzione di opere e per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Art. 5. — La concessione è rinnovata per un periodo di 40 anni, decorrenti dal 1 gennaio 1953.

Qualora alla scadenza della concessione fosse riconosciuto il diritto di riversione, le opere idrauliche soggette a riversione eseguite d'accordo con le Autorità cantonali durante il secondo periodo di concessione, verranno indennizzate sulla base del costo di costruzione, diminuite dell'ammortamento annuo dell'1,25 % dal giorno della messa in esercizio.

Art. 6. — Il riscatto degli impianti, in quanto ammissibile in relazione alle premesse, avverrà alle seguenti condizioni:

a) Opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, le turbine con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto: il prezzo del riscatto sarà pari al costo di impianto meno un ammortamento dell'1,25 % a partire dal 1 gennaio 1923, e rispettivamente, per ampliamenti e rinnovamenti, a partire dalla fine del 15.mo anno successivo alla messa in esercizio.

b) Opere per la produzione e trasmissione dell'energia:

sarà corrisposta come prezzo di riscatto una equa indennità in nessun caso superiore al valore reale.

La tassa di concessione verrà retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

§. E' assegnato al concessionario un termine massimo di dieci anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, per eseguire le riattazioni e riforme dell'impianto, attualmente in progetto.

Art. 7. — Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la concessionaria fornirà al Consiglio di Stato indicazioni precise e documentate sulle spese di costo influenzanti il prezzo di riscatto.

La notifica di spese relative ad ulteriori ampliamenti e rinnovamenti deve avvenire entro due anni dal collaudo.

Le spese non giustificate entro detto termine, non verranno prese in considerazione per determinare il prezzo di riscatto.

Art. 8. — La presente concessione può essere trasferita, con il consenso del Consiglio di Stato, ad un ente successore che abbia domicilio e sede nel Cantone Ticino.

Art. 9. — La concessionaria si impegna ad ossequiare, senza indennizzo, le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di piscicoltura e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, in quanto non ledano in modo essenziale la utilizzazione e siano conformi alle vigenti leggi e regolamenti.

Art. 10. — La concessionaria assume l'obbligo di provvedere adeguatamente nell'ambito dei regolamenti, alla distribuzione della energia elettrica entro la propria zona di influenza.

Parimenti la concessionaria si obbliga di applicare tariffe uniformi in tutta la zona di distribuzione per quanto concerne la cessione di energia per uso casalingo, artigianale e per le utilizzazioni agricole.

Art. 11. — A titolo corrispettivo per la facoltà di utilizzare aree demaniali e di proprietà dello Stato per le opere di derivazione dell'acqua e di trasporto dell'energia elettrica, la concessionaria si obbliga, entro la sua zona di distribuzione, a ridurre del 50 % la tariffa normale per la fornitura di energia agli edifici aziendali e di uso dello Stato, ritenuto un onere massimo per la concessionaria di fr. 20.000,— annui.

Art. 12. — Quale corrispettivo per la concessione della privativa per almeno 20 anni, i Comuni serviti direttamente dalla concessionaria avranno diritto, al minimo, alle seguenti partecipazioni sugli incassi lordi dell'azienda:

- a) 10 % sulle forniture fatte a tariffa normale alle economie domestiche ed all'artigianato;
- b) 5 % sulle forniture industriali ed agricole;
- c) nessun compenso sulla vendita dell'energia di supero.

E' riservato all'accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro può essere sostituita in altre prestazioni.

Sono riservate le convenzioni in vigore fra la concessionaria ed i Comuni utenti, in quanto più favorevoli a questi ultimi. Qualora in seguito a fenomeni naturali o in conseguenza di forza maggiore, nonché allo sviluppo della tecnica, dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale dell'azienda, la concessionaria avrà la facoltà di chiedere al Gran Consiglio la revisione del presente articolo.

Art. 13. — Qualora il Cantone dovesse istituire l'azienda di produzione statale o parastatale, oppure con partecipazione dello Stato, la concessionaria — a parità di condizione dei contratti in vigore — si impegna a coprire il fabbisogno in energia di complemento presso detta azienda.

Restano riservati i contratti in vigore fra la concessionaria e terzi.

Art. 14. — Il rinnovo della concessione è accordato in base alla legge cantonale 17 maggio 1894 e relativi regolamenti, ed alla legge federale 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idrauliche e relative ordinanze di applicazione, con riserva delle disposizioni del preambolo.

Art. 15. — Le controversie che dovessero sorgere fra la concessionaria e l'Autorità concedente, ad eccezione di quelle contemplate nel preambolo, saranno decise, conformemente all'art. 71 della L. F. 22 dicembre 1916, in prima istanza dal Tribunale federale, quale Corte di diritto pubblico.

Art. 16. — Il capitolato di concessione di cui all'art. 13 della vigente legge cantonale sulla utilizzazione delle acque, è inserito nel presente decreto legislativo.

Il presente decreto legislativo, di carattere non obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore, ottenuta l'accettazione da parte del Comune concessionario.